

**Protocollo d'intesa
tra Consulta Universitaria di Studi latini**

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia — Direzione Generale

L'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia (nel seguito denominato Ufficio Scolastico Regionale), rappresentato dal Direttore Generale Anna Cammalleri, e la Consulta Universitaria di Studi Latini (di seguito CUSL), rappresentata dal Presidente Paolo DePaolis

- VISTA** IL D.P.R. 8 MARZO 1999, n. 275, RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, concernente l'autonomia didattica degli atenei, e in particolare l'articolo 6, che stabilisce i requisiti di ammissione ai corsi di studio ed offre indicazioni in merito all'allineamento delle conoscenze fra scuola ed Università
- VISTA** la legge 11 gennaio 2007, n. 1, che all'art. 2 detta "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la Scuola e le Università
- VISTO** il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la Scuola, le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato
- VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, che detta disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, che definisce la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e prevede la necessità di approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze richieste per l'accesso ai corsi universitari
- VISTO** il D.M. del 7 ottobre 2010, n. 211, che regola le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che reca norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, e delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
- VISTA** la nota del MIUR n. 4232 del 19 febbraio 2014 contenente le Linee Guida na-

11A



- zionali per l'orientamento permanente
- VISTE** le linee guida sulla Certificazione Linguistica del Latino approvate dalla CUSL in data 3 dicembre 2016
- VISTA** legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.art.1, comma 181, lettera g)
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 contenente "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività
- RILEVATA** la necessità di promuovere negli istituti scolastici di secondo grado, ed in particolare nei licei, una specifica attenzione per gli strumenti della valutazione e della certificazione delle competenze, sia in previsione della iscrizione degli studenti alle facoltà letterarie, sia al fine di incoraggiare la lettura e lo studio degli autori classici e di sostenere la conoscenza delle civiltà classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, letterarie, filosofiche, artistiche e giuridiche;
- RAVVISATA** l'opportunità di valorizzare le eccellenze nell'ambito delle discipline classiche all'interno dei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado;
- CONSIDERATO** che esistono esperienze di certificazione a livello internazionale come il *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*, o *Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)*, che definisce le linee guida per descrivere le competenze linguistiche acquisite da chi studia le lingue straniere in Europa, secondo i parametri indicati dal Consiglio d'Europa;
- RILEVATO** che esiste, altresì, in Europa una prassi certificativa consolidata per la Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), la prima certificazione di italiano ad aver adottato il sistema di sei livelli di competenza linguistico-comunicativa proposto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa;
- RAVVISATA** l'opportunità, per quanto riguarda la lingua latina, di sostenere in particolare lo sviluppo delle competenze degli studenti finalizzate alla comprensione e alla traduzione di testi

convengono quanto segue:

Art. 1

Nell'ambito e per gli scopi dell'istituzione di un processo sperimentale di Certificazione Linguistica della lingua latina, la C.U.S.L. si costituisce come Ente certificatore coadiuvato dalle sedi universitarie dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Foggia, selezionate in quanto sedi con docenti incardinati nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina), ed assume i seguenti impegni, d'intesa con l'U.S.R. per la Puglia e senza oneri per lo stesso U.S.R.:

- nominare la Commissione regionale di coordinamento, composta da docenti universitari del settore summenzionato e docenti di scuola secondaria secondo grado e da un Dirigente Tecnico.



- garantire la presenza di un delegato della CUSL nella Commissione Esaminatrice di cui all'art. 2
- rilasciare, in esito alle prove superate, apposita certificazione che dia conto del livello di conoscenze e competenze dimostrate dallo studente, secondo quanto enunciato dalle linee-guida nazionali della CUSL.

Art. 2

Nell'ambito e per gli scopi della costituzione di una Certificazione Linguistica della lingua latina, l'U.S.R. per la Puglia assume i seguenti impegni, d'intesa con la C.U.S.L. e senza oneri per la stessa C.U.S.L.:

- nominare, d'intesa con la C.U.S.L., i membri della Commissione Esaminatrice, presieduta dal delegato C.U.S.L. di cui all'art. 1;
- sostenere l'attuazione del progetto, dandone ampia diffusione presso i licei presenti nel proprio ambito territoriale;
- indire almeno una sessione annuale d'esame.

Art. 3

La certificazione linguistica del Latino potrà essere spendibile in tutti casi in cui venga previsto un accertamento delle competenze linguistiche di Latino e potrà essere propedeutica per l'accesso ai corsi universitari in cui è richiesta. Tale certificazione, analogamente a quanto accade per le certificazioni di lingua moderna, avrà una validità di cinque anni.

Art. 4

Il presente protocollo ha una validità di 3 anni ed entra in vigore dalla data della stipula, con rinnovo tacito. Esso, comunque, potrà essere sciolto da una o dall'altra delle parti con un preavviso di tre mesi.

Art. 5

Le parti firmatarie del presente protocollo e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo stesso nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed assetti organizzativi.

Art. 6

Le attività sopra descritte non comporteranno oneri per l'USR, la CUSL, le sedi universitarie e le scuole coinvolte.

Bari,

Il Direttore Generale U.S.R. Puglia

Dott.ssa Anna Cannalieri



Il Presidente C.U.S.L.

Prof. Paolo De Paolis

